

Il lavoro a progetto sotto la lente

Renzo La Costa

La mancanza o la ridotta specificità del progetto nei contratti di co.co.pro., comportava l'automatica conversione del rapporto di lavoro in rapporto subordinato, senza la necessità di ulteriori indagini mirate alla individuazione dei caratteri distintivi della subordinazione stessa. Il diffuso ricorso alle co.co.pro., e la troppo spesso accertata non genuinità delle stesse, hanno formato – anche dopo l'abrogazione delle norme regolatrici – un cospicuo contenzioso giudiziale che tuttavia non si è mai discostato dal predetto principio. Quadro interpretativo, che può ritenersi ampiamente confermato da un'ultima sentenza della Corte di Cassazione che rilegge a 360 gradi le caratteristiche che il legislatore intendeva dover far risiedere nelle predette collaborazioni, tanto più se utilizzate (spesso impropriamente) nell'ambito dei call center.

Il caso venuto in rilevo presso la suprema Corte, ha riguardato un contenzioso insorto tra Inps e un noto call center nazionale al quale si richiedeva il pagamento di contributi per un quadriennio relativi alla posizione di oltre 100 lavoratori subordinati, con i quali erano stati stipulati contratti di lavoro a progetto nell'ambito di una attività aziendale.

La società perveniva al ricorso per Cassazione* essendo risultata soccombente nei precedenti gradi di giudizio.

Va premesso che la suprema Corte ha già da tempo statuito che: «In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f) della I. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla di costituzione dello stesso» (Cass. 31/8/2016, n.17448; 17/08/2016, n. 17127; Cass. 21/6/2016, n. 12820; Cass. 10/5/2016, n. 9471); Nei precedenti citati si è precisato che: a) il primo comma dell'art.69, introduce una vera e propria disposizione sanzionatoria per il caso di mancata riconducibilità del rapporto coordinato e continuativo ad uno specifico progetto o programma, disponendo tout court che il rapporto «è considerato» di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine, espressione tipica dei casi di c.d. «conversione» del rapporto ope legis (quali ad es. le fattispecie interpositorie o di illegittima apposizione del termine finale di durata al contratto di lavoro); b) una diversa interpretazione, volta a ritenere ammissibile la prova diretta a dimostrare l'insussistenza della subordinazione «presunta» finirebbe per legittimare la perpetuazione delle collaborazioni coordinate e continuative anche in assenza di uno specifico progetto e programma, ogni qualvolta il committente riuscisse a dimostrare il carattere autonomo del rapporto contrattuale, che è proprio l'effetto che il legislatore del 2003 intendeva scongiurare; c) questa opzione interpretativa spiega anche la differenza tra la previsione del comma 1 di cui all'art.69 rispetto al meccanismo sancito dal comma 2 di detta disposizione: benché, invero, entrambe siano sanzionate con l'applicazione della disciplina propria dei rapporti di lavoro subordinato, si tratta di fattispecie strutturalmente differenti, giacché nella prima rileva il dato formale della mancanza di uno specifico progetto a fronte di una prestazione lavorativa che, in punto di fatto, rientra nello schema generale del lavoro autonomo, laddove nella seconda rilevano le modalità di tipo subordinato con cui, nonostante l'esistenza di uno specifico progetto, è stata di fatto resa la prestazione lavorativa (vedi in tal senso, in motivazione Cass. 10/5/2016 n.9471).

Ouesta interpretazione della norma non induce dubbi di legittimità costituzionale, con riguardo sia agli artt. 3 e 38 Cost. che con riguardo agli artt. 101 e 104 Cost. in guanto la Corte costituzionale, con la sentenza n.399 del 5 dicembre 2008, pervenendo alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.86 d.lgs. n.276/2003, ha rimarcato come la novità introdotta dagli artt. 61 e seguenti del d.lgs. cit. risieda proprio nel divieto di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, pur avendo ad oggetto genuine prestazioni di lavoro autonomo, non siano riconducibili ad un progetto, divieto che risulta giustificato dalla contrarietà di detti rapporti alla norma imperativa che prescrive l'obbligo di utilizzare il nuovo tipo legale di contratto (ex art.1418 c.c.).

In altri termini, la conversione del contratto di lavoro autonomo continuativo, instaurato senza progetto, in rapporto di lavoro subordinato è la conseguenza della valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità.

Come è stato osservato anche in dottrina, la tecnica usata è quella della nullità del contratto, che sia stato in concreto posto in essere senza progetto (o senza un progetto specifico), accompagnata dalla sua cd. conversione o trasformazione ope legis mediante la sostituzione di diritto delle clausole invalide con la disciplina inderogabile del rapporto, né si giustificano dubbi di legittimità costituzionale con riguardo alla regola dell'indisponibilità del tipo contrattuale posto che la Corte costituzionale ha stabilito il principio secondo cui «spetta al legislatore stabilire la qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro, pur non essendo allo stesso consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura»;

La definizione legale del contratto a progetto, fornita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61 (abrogato del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 52), prevede, per la configurazione della fattispecie, oltre alla presenza di tutti i caratteri della già

nota figura delle collaborazioni continuative e coordinate, anche la riconducibilità dell'attività "a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa"; la norma in esame non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, tuttavia è necessaria la riconducibilità dell'attività "a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa".

Il risultato diventa così un fattore chiave che giustifica l'autonomia gestionale del progetto o del programma di lavoro, sia nei tempi sia nelle modalità di realizzazione, e ciò perchè l'interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto che, pur non necessariamente identificandosi in uno specifico opus, deve in ogni caso assumere una sua precisa connotazione, differenziandosi dalla mera disponibilità, da parte del committente, di una prestazione di lavoro eterodiretta, tipica del rapporto di lavoro subordinato; consequentemente, al committente viene richiesto di esplicitare ex ante, in forma scritta , l'obiettivo che il contratto si prefigge di raggiungere ed il risultato della prestazione richiesta al collaboratore, che deve essere necessariamente rivolta a quell'obiettivo; non viene, invece, richiesto che il progetto abbia ad un'attività altamente specialistica di particolare 0 professionale, e tanto meno che sia unica e irripetibile.

In questa chiave interpretativa, il requisito della specificità deve riguardare tanto il progetto quanto il programma (o la fase di lavoro), non ravvisandosi differenze concettuali tra i due termini; e la riprova che per il legislatore "programma" e "progetto" siano sostanzialmente sinonimi si rinviene nel successivo art. 62, che nel disciplinare la forma ed il contenuto del contratto dispone alla lett. b) che il contratto debba contenere la "indicazione del progetto o programma di lavoro, o fase di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto", così ponendo sullo stesso piano, indifferentemente, programmi e progetti i quali devono essere entrambi caratterizzati dalla esatta individuazione della prestazione richiesta al lavoratore e dalla relativa indicazione nell'atto scritto.

La "specificità del progetto, programma o fase" diviene dunque l'elemento caratterizzante un legittimo rapporto di lavoro a progetto; nel caso di specie, il suddetto requisito della specificità non è stato previsto nei contratti in relazione ad un progetto o programma, bensì con riferimento ad attività certamente prive di specificità, trattandosi di attività di gestore di contatti telefonici definendo per contatto una relazione instaurata con il cliente tramite telefono, email, fax ed altri strumenti a disposizione dell'agente telefonico, con l'obiettivo di gestire - secondo criteri di qualità stabiliti - i contatti telefonici che si presentano durante l'attività lavorativa, oppure di rispondere o effettuare telefonate per fornire informazioni relative a prodotto/evento/servizio utilizzando gli strumenti messi a disposizione della società su liste di clienti acquisiti o clienti potenziali.

Tali indicazioni, in mancanza di qualsiasi ulteriore descrizione, determinano la sostanziale mera coincidenza con la normale attività di impresa del cali center, e, dunque risultava rivolta a soddisfare esigenze ordinarie e continuative della committente.

In definitiva, il ricorso è stato rigettato.

*Cassazione Civile Ord. Sez. L Num. 2854 Anno 2020 Data pubblicazione: 06/02/2020